



Indice degli argomenti di questo numero

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

trasmissione tardiva della denuncia di malattia professionale **pag.3**

68/1999: servizi e graduatorie **pag.5**

Permesso retribuito per gravi motivi **pag.27**

DURC al 29 aprile 2009: un termine ordinatorio per integrare e ritrasmettere l'autocertificazione **pag.28**

INPS

Operai agricoli: la contribuzione 2009 **pag.4**

Servizi a sostegno della famiglia **pag.12**

UNIEMENS: il neonato in casa INPS **pag.13**

INPS: le ultime specifiche sulla CIG **pag.14**

La manodopera nelle Aziende agricole e DMAG UNICO **pag.15**

INPS: disposizioni in favore di soggetti inabili **pag.16**

INPS: Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni per il 2009 **pag.20**

INPS: strumenti di tutela del reddito, modifiche al trattamento di disoccupazione, e variazione al piano dei conti **pag.24**

MINISTERO DELL'ECONOMIA

Dal 28 aprile 2008 è in vigore l'IVA per cassa **pag.5**

MIUR

Organici scuola: rettifica MIUR **pag.27**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il tasso della erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese **pag.5**

INAIL

INAIL: dal 1 luglio rivalutazione delle prestazioni **pag.19**

AGENZIA DELLE ENTRATE

Agenzia Entrate: istituzione nuovi codici tributo **pag.6**

CRONACHE

- Una tantum collaboratori, ammortizzatori sociali in deroga, indennità lavoratori sospesi* **pag.2**
Sanzioni: il commerciante o l'artigiano non iscritto all'Inps **pag.2**
Aggiornamento TFR mese di maggio 2009 **pag.2**
prof: i tagli agli organici sfondano quota 42.000 posti **pag.4**
DPCM: la quota di lavoratori extracomunitari stagionali per il 2009 **pag.4**
ISTAT: i dati sull'inflazione 2008 **pag.7**
È legge il decreto anticrisi: le novità **pag.8**
La vita buona nel Libro Bianco **pag.12**
Prorogato il termine per la comunicazione del RLS **pag.15**
Interventi urgenti in favore delle popolazioni dell'Abruzzo **pag.23**
Iter presentazione domanda CIG in deroga **pag.23**
Influenza suina: è pandemia moderata **pag.29**

Aggiornamento TFR mese di maggio 2009

Il coefficiente di rivalutazione del TFR per le quote accantonate dal 14 aprile al 15 maggio 2009 è pari al 0,667286%.

Sanzioni: il commerciante o l'artigiano non iscritto all'Inps

Non è imputabile al lavoratore autonomo, titolare di impresa individuale o socio di una società di persone o di capitali, regolarmente iscritta nel Registro delle imprese, la mancata iscrizione all'Inps e di conseguenza non è applicabile la maxisanzione amministrativa. L'omissione comporta al contrario il recupero da parte dell'Inps dei contributi dovuti dalla data di costituzione, con applicazione del tasso ufficiale di riferimento aumentato del 5,5%, fino al limite del 40%. Lo ha affermato la Direzione generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con la nota del 7 maggio 2009.

Una tantum collaboratori, ammortizzatori sociali in deroga, indennità lavoratori sospesi

In arrivo per i collaboratori a monocommittenza rimasti senza lavoro un'una tantum pari al 20% del reddito, purché si dichiarino disponibili ad accettare un lavoro congruo o a partecipare a un percorso di formazione.

La stessa condizione, per beneficiare degli ammortizzatori, è prevista per i lavoratori subordinati – compresi apprendisti e interinali. Le misure anticrisi varate dal Governo con la legge 2/2009 e la legge 33/2009 diventano operative con la pubblicazione di tre circolari da parte dell'Inps.

La n.74 che fornisce chiarimenti circa l'indennità una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori coordinati e continuativi; la n.75 che fornisce alcuni chiarimenti in merito agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009 e la n. 73 che fornisce ulteriori chiarimenti ed istruzioni operative al fine di ottenere l'indennità giornaliera riconosciuta ai lavoratori (o apprendisti) sospesi per effetto di crisi aziendali dal 1° gennaio.



Direttore editoriale
 Domenico Mamone

Direttore responsabile
 Maria Siciliano

Redazione
 Sergio Espedito
 Francesca Gambini
 Maria Grazia Arceri
 Vincenzo Arceri

trasmissione tardiva della denuncia di malattia professionale

LA

Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con risposta ad Istanza di Interpello n. 5 del 6.2.2009, prot. 25/1/0001712, ha precisato alcuni aspetti riguardanti la denuncia tardiva all'INAIL della malattia professionale ex art. 53 D.P.R. n. 1124/1965.

L'istante Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro chiedeva specificamente l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965, nella misura determinata dall'art. 2 lett. b) della Legge n. 561/1993, a carico del datore di lavoro in caso di trasmissione tardiva della denuncia di malattia professionale esplicitamente richiesta dagli dall'Istituto assicuratore, a seguito di "presentazione diretta" del relativo certificato medico da parte dell'assicurato all'Ente.

La Direzione ha chiarito come l'art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965 prevede che la denuncia di malattia professionale sia effettuata dall'assicurato al proprio datore di lavoro entro il termine di quindici giorni dalla sua manifestazione, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo per il periodo antecedente la denuncia.

Il successivo art. 53, comma 5, impone che tale denuncia sia trasmessa a sua volta dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, secondo le modalità indicate dall'art. 13 del medesimo D.P.R., entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.

Sebbene le norme sopra citate prevedano che sia il dipendente ad avviare le procedure per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, il disposto dell'art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965, pur con riferimento agli infortuni, contempla

l'ipotesi che il datore di lavoro possa venire "altrimenti a conoscenza" dell'evento, disponendo inoltre nei confronti dell'assicurato che abbia trascurato l'obbligo di informativa la decadenza dal diritto all'indennizzo "per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell'infortunio".

Pertanto è possibile consentire l'avvio delle procedure per l'erogazione delle prestazioni assistenziali anche mediante la successiva tempestiva denuncia del datore di lavoro, il quale sia venuto comunque a conoscenza dei predetti eventi.

La presentazione della denuncia da parte del datore costituisce, sia per l'infortunio che per la malattia professionale, l'atto

La presentazione della denuncia da parte del datore costituisce, sia per l'infortunio che per la malattia professionale, l'atto necessario per l'avvio dei compiti istituzionali dell'Istituto assicuratore in ordine al riconoscimento delle prestazioni assistenziali e consente il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge non rilevando che la notizia dell'evento sia stata acquisita dal lavoratore o dall'INAIL

necessario per l'avvio dei compiti istituzionali dell'Istituto assicuratore in ordine al riconoscimento delle prestazioni assistenziali e consente il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge, a nulla rilevando che la notizia dell'evento sia stata acquisita dal lavoratore o dall'INAIL.

Occorre inoltre precisare che l'inoltro della certificazione sanitaria, pur ponendosi come momento centrale ai fini della notizia della tecnopatia contratta dal lavoratore, non è sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi prescritti dall'art. 53 D.P.R. n. 1124/1965.

Infatti, la sanzione amministrativa ivi prevista concerne non solo le violazioni attinenti il rispetto dei termini ma anche quelle relative a omissioni o infedeli indicazioni dei dati richiesti dalla normativa in esame, quali risultano dai commi 4, 5 e 6 del citato articolo.

Se pertanto, **3** l'assicurato presenta il certificato medico direttamente all'Istituto assicuratore anziché al proprio datore di lavoro, quest'ultimo dovrà comunque presentare la denuncia prevista dalla legge; presentazione che avverrà, in tali ipotesi, su richiesta dell'INAIL (che, del resto, ha avuto notizia per primo della tecnopatia contratta dal lavoratore).

Inoltre, l'obbligo di denuncia della malattia professionale da parte del datore e dunque l'irrogazione della relativa sanzione in caso di omissione o ritardo risultano comunque subordinati alla trasmissione da parte

dell'INAIL, unitamente alla richiesta di denuncia, del certificato medico contenente tutti i requisiti previsti dal citato art. 53, indispensabile allo stesso datore di lavoro per venire a conoscenza dello stato di salute del lavoratore; certificato che, evidentemente, deve avere i medesimi contenuti sia nella copia trasmessa all'Istituto, sia nella copia che l'Istituto stesso trasmette, nei casi indicati, al datore di lavoro.

La legge sulla privacy, del resto, come emerge dallo stralcio del Provvedimento Generale del 2006, consente al datore di lavoro di conoscere lo stato di salute del lavoratore per adempiere a precisi obblighi, tra cui quelli previsti nei confronti dell'INAIL. Al riguardo il Provvedimento ricorda infatti che "tra le fattispecie più ricorrenti deve essere annoverata la denuncia all'Istituto assicuratore avente ad oggetto infortuni e malattie professionali occorsi ai lavoratori; essa, infatti, per espressa previsione normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica (artt. 13 e 53 D.P.R. n. 1124/1965)".

La data di ricezione di richiesta della denuncia rimette in termini (cinque giorni) il datore di lavoro per gli adempimenti di sua competenza, garantendo così a quest'ultimo la possibilità di rispettare agevolmente il dettato normativo.



→ La tempestività della denuncia è diretta a consentire all'Istituto di verificare la sussistenza del diritto all'indennizzabilità ed altresì a procedere, nel più breve tempo possibile e comunque nel termine di legge, sia alla liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, sia all'accertamento di eventuali postumi invalidanti di grado indennizzabile.

Quindi, la sanzione prevista dall'art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965, come modificata dall'art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993, trova applicazione anche in caso di presentazione tardiva, da parte del datore di lavoro, della denuncia di malattia professionale richiesta dall'Istituto assicuratore, sempre che l'Istituto stesso abbia trasmesso al datore unitamente alla richiesta di denuncia copia della certificazione medica di cui all'art. 53.

prof: i tagli agli organici sfondano quota 42.000 posti

Dal 1° settembre non torneranno a scuola 42.102 insegnanti. Lo ha sancito la circolare ministeriale n. 38 sulla determinazione degli organici per il 20-09/2010.

Considerando tutti gli ordini di scuole la regione che perderà più docenti sarà la Campania, con 6.180 posti, seguita dalla Sicilia con 5.512.

A livello di scuola primaria, la sola Campania perderà quasi lo stesso numero di docenti (1.844) di tutto il Nord Italia (1.915) dove la Lombardia sarà la regione che maggiormente pagherà dazio con i suoi 4.874 posti in meno.

Altri tagli rilevanti sono previsti in Puglia (3.999), Lazio (3.211), Molise (362), Umbria (571) Basilicata (727) Friuli (641) Liguria (791).

A livello di classi di concorso, invece, a seguito della riduzione del monte orario settimanale e della riconduzione obbligatoria di tutte le cattedre a 18 ore, i più colpiti saranno i docenti di Lettere nella scuola secondaria di primo grado (dove si prevede l'abbattimento di 9.500 insegnanti) e di Tecnica (sempre nella ex scuola media) dove verranno a mancare 2.500 posti. Questi dati vanno letti anche alla luce della drastica riduzione del numero degli studenti iscritti e della concentrazione di alunni e studenti stranieri nei capoluoghi del Centro e di tutto il Nord.



DPCM: la quota di lavoratori extracomunitari stagionali per il 2009

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2009 recante la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato Italiano per l'anno 2009. Il principio sancito nel provvedimento autorizza l'ingresso nel Nostro Paese di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero per motivi di lavoro subordinato stagionale, entro la quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

La quota riguarda:

- a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
- b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, M o l d a v i a e d E g i t t o ;
- c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.

Operai agricoli: la contribuzione 2009

L'Inps, con la circolare n. 66 del 28 aprile 2009, ha comunicato l'aggiornamento dei contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2009.

Nella circolare sono state affrontate le seguenti tematiche:

- l'aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- la riduzione degli oneri sociali;
- la riduzione del costo del lavoro; i contributi INAIL dal 1° gennaio 2009;
- le retribuzioni;
- i contributi apprendisti;
- le agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2009;
- i fondi paritetici interprofessionali e applicabilità agli operai del settore agricolo;
- le misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l'erogazione del Trattamento di Fine Rapporto.



Dal 28 aprile 2008 è in vigore l'IVA per cassa

IL Ministero dell'Economia con proprio decreto del 26 marzo 2009 ha sancito le nuove regole sul pagamento dell'Iva al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo a decorrere dal 28 aprile 2009.

Le novità introdotte possono così riassumersi.

L'Iva per cassa:

- è applicabile alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione da soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a duecentomila euro;

- non è applicabile alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto né a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.

- L'Iva è esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, tuttavia diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

- Nella fattura emessa in sede di applicazione delle disposizioni in oggetto deve essere annotato che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita con l'indicazione dell'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- il cessionario o committente ha diritto alla detrazione dell'imposta a partire dal momento in cui il corrispettivo di tali operazioni è stato pagato.

68/1999: servizi e graduatorie

LA

Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali con riscontro n. 23 del 20.03.2009, Prot. 25/I/0003908, ha reso

l'interpretazione dell'art. 9, comma 5 della L. n. 68/1999.

L'Unione Province d'Italia (UPI) ha avanzato istanza di interpello al fine di ricevere specifiche in merito alla corretta interpretazione dell'art. 9, comma 5 della Legge n. 68/1999.

In particolare se, ai fini della determinazione del punteggio della graduatoria formulata ai sensi del D.P.R. n. 246/1997, debba tenersi conto della posizione del lavoratore ricoperta e "congelata" al 31 dicembre dell'anno precedente, oppure i requisiti previsti dalla suddetta normativa devono essere posseduti al momento in cui il soggetto partecipa alla specifica occasione di lavoro.

L'art. 9, comma 5, della L. n. 68/99 prevede la possibilità per i Servizi competenti di determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.

Ai fini della formazione della graduatoria detti Servizi devono tenere conto dei criteri generali indicati dall'art. 9, comma 3, D.P.R. n. 333/2000, ferma restando la facoltà delle Regioni di individuare ulteriori criteri in base alle singole esigenze locali. L'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 246/1997, poi, stabilisce che le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie hanno validità annuale, sono compilate con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e sono pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Inoltre, sino alla data di pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno precedente.

Pertanto, nell'eventualità in cui le Regioni nulla dispongano in ordine alle modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria, si ritiene che il Servizio competente, ricevute le candidature dei lavoratori interessati alla specifica occasione di lavoro, debba redigere l'apposita graduatoria dei disabili già iscritti negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2, L. n. 68/1999 secondo il punteg-

Il tasso della erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 6 aprile 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2009, è stato definito il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

Il tasso, che decorre dal 1° aprile 2009, è pari al 3,74%.

SERVIZI UNSIC

**Agenzia di collocamento privato —
Intermediazione Lavoro**

(Aut. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n.13/i/0001290 del 24.10.2005)

40 sportelli lavoro dislocati su tutto il territorio nazionale per offrire ricerca e selezione del personale alle aziende associate.

Agenzia Entrate: istituzione nuovi codici tributo

LA Direzione Centrale Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 115/E del 28 aprile 2009, ha istituito nuovi codici tributo da utilizzare nel modello F24.

1. Codice tributo per la fruizione del credito per il *"bonus straordinario famiglie"* di cui all'articolo 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, risultante da Unico PF 2009.

2. Codice tributo per la restituzione del *"bonus straordinario per famiglie"* non spettante, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi – Articolo 1, comma 19, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Codice tributo per la restituzione del *"bonus incapienti"* non spettante, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Codice tributo per il versamento *"dell'imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, e delle relative addizionali regionali e comunali"* di cui all'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, applicata in sede di dichiarazione Unico PF 2009.

L'articolo 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto un bonus straordinario, per il solo anno 2009, per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza.

In particolare, l'articolo 1, comma 17, lettera b) del citato decreto legge prevede che in tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, lo stesso può essere richiesto con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

Pertanto, al fine di consentire l'utilizzo in compensazione, mediante modello F24, del credito per il bonus straordinario in parola, risultante da Unico PF 2009, si istituisce il seguente codice tributo:

- "6818" denominato "Credito per il bonus straordinario famiglie, di cui all'art. 1, D.L. 185/2008, non erogato dai sostituti d'imposta, risultante da Unico PF 2009".

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo è esposto nella "Sezione Erario" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il beneficio fiscale, espresso nella forma "AAAA". L'articolo 1, comma 19, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il *"bonus straordinario per famiglie"* prevede che: *"I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presen-*

tazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini".


Al fine di consentire la restituzione, tramite modello F24, del suddetto beneficio non spettante, si istituisce il seguente codice tributo:

- "4711" - denominato "Restituzione del bonus straordinario per famiglie non spettante da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi – Art. 1, c. 19, D.L. 185/2008".

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella "Sezione Erario" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio fiscale, espresso nella forma "AAAA".

L'articolo 44, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, nel definire le modalità di erogazione delle somme del beneficio sopra citato, all'articolo 2, comma 9, ha previsto che: *"I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio tributario percepito mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo ai redditi prodotti nel 2008"*.



Agenzia Entrate: istituzione nuovi codici tributo

→ Al fine di consentire la restituzione, tramite modello F24, del suddetto beneficio non spettante, si istituisce il seguente codice tributo:

- “4700” - denominato “Restituzione bonus incapienti non spettante, percepito ai sensi dell’articolo 44, commi 1 e 2, del D.L. 159/2007, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi - Art. 2, c. 9, D.M 8 novembre 2007”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo è esposto nella “Sezione Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, espresso nella forma “AAAA”.

L’articolo 2, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha previsto delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.

Con risoluzione 8 luglio 2008, n. 287/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta in parola applicata dal sostituto d’imposta.

La circolare 11 luglio 2008, n. 49/E, ha chiarito che “*l’imposta sostitutiva, ove non trattata dal sostituto, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sempreché ovviamente ne ricorrano i presupposti. L’imposta sostitutiva può essere oggetto di compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ...*”.

Ciò premesso, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento o la compensazione, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva applicata in sede di dichiarazione Unico PF 2009, si istituisce il seguente codice tributo:

- “1816” denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, applicata in sede di dichiarazione Unico PF 2009 – Art. 2, D.L. 93/2008”.

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, ovvero nella colonna “importi a credito compensati” con indicazione, quale “Anno di riferimento”, rispettivamente, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento ovvero l’anno d’imposta cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”.

ISTAT: i dati sull’inflazione 2008

IL tasso di inflazione registrato, nel mese di dicembre, ha segnalato una diminuzione al 2,2% a livello tendenziale dal 2,7% di novembre.

I prezzi al consumo hanno segnato un calo dello 0,1% rispetto al mese di novembre.

Al netto dei tabacchi l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività ha registrato a dicembre 2008 una variazione congiunturale di -0,1% e una variazione tendenziale di +2,2%.

Nel 2008 l’inflazione è stata del 3,3%, con una crescita di 1,5 punti percentuali rispetto al 2007.

L’accentuarsi della fase di rallentamento dell’inflazione, iniziata a settembre si deve interamente al brusco ridimensionamento della dinamica tendenziale dei prezzi dei beni.

In particolare, nel comparto energetico, a dicembre il forte calo congiunturale dei prezzi ha riportato, dopo quattordici mesi, il tasso tendenziale di variazione su valori negativi.

Un rallentamento del ritmo di crescita su base annua dei prezzi si registra anche nel comparto alimentare, dove tuttavia permangono tensioni congiunturali al rialzo dei prezzi, seppure meno accentuate rispetto alla fine del 2007.

Stabile risulta, infine, il profilo tendenziale dei prezzi dei servizi.

Al netto della componente energetica e degli alimentari freschi, il tasso di crescita in ragione d’anno dei prezzi al consumo si è stabilizzato al 2,6%.

Con riferimento ai capitoli di spesa, gli incrementi congiunturali più rilevanti hanno interessato i prezzi di ricreazione spettacoli e cultura (+0,5%) e delle comunicazioni (+0,3%).

Diminuzioni congiunturali si sono registrate, invece, per i prezzi dei trasporti (-1,1%), dei servizi ricettivi e di ristorazione (-0,2%) e dell’abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-0,1%).

Sul piano tendenziale, i maggiori tassi di crescita si sono registrati per i capitoli dell’abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+6,1%), delle bevande alcoliche e tabacchi (+5,3%) e dei prodotti alimentari e bevande analcoliche (+4,3%).

Variazioni su base annua negative si sono avute soltanto nelle Comunicazioni (-3,3%) e dei trasporti (-0,2%).

**POSSONO ASSOCIARSI ALL’UNSICTUTTI
I LAVORATORI AUTONOMI ESERCENTI
ATTIVITA’ NEI SETTORI:**

Agricoltura, Artigianato, Commercio, Pesca,
Turismo, Sport, Spettacolo,
Industria e liberi professionisti
Pensionati, Socio sostenitore,
Locatori e conduttori di beni immobili

E' è stato convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33 il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 "misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" c.d. "decreto anticrisi" ecco le novità per settore d'intervento:

Auto, veicoli ecologici e metano

- contributo di 1.500 euro per sostituire autovetture e autoveicoli da demolire appartenenti alle categorie "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati entro il 31 dicembre 1999 con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5" che emettono non più di 140 grammi di anidride carbonica per chilometro o non più di 130 grammi di anidride carbonica per chilometro se alimentate a gasolio.
- contributo di 2.500 euro per la sostituzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale e autocaravan, da realizzare mediante demolizione, con le stesse tipologie di veicoli nuovi di categoria "euro 4" o "euro 5", di massa massima fino a 3.500 chilogrammi. I veicoli da demolire devono avere una massa non superiore a detto limite e devono essere appartenenti alle categorie "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati entro il 31 dicembre 1999.
- contributo fino a 3.500 euro per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica, omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, elettrica o a idrogeno, a condizione che l'autovettura acquistata emetta anidride carbonica in misura non superiore a 120 grammi per chilometro nell'alimentazione considerata.
- contributo di 500 euro per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di ciclomotori e motocicli con motocicli nuovi fino a 400 cc di cilindrata di categoria "euro 3". L'incentivo si applica anche per l'acquisto di motocicli con potenza non superiore a 60KW, indipendentemente dalla cilindrata, purché di categoria "euro 3". I ciclomotori e i motocicli da demolire devono essere appartenenti alle categorie "euro 0" o "euro 1".

Le agevolazioni sopra descritte hanno validità per i contratti stipulati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, a condizione che l'immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010. Previsti incentivi di 500 euro per l'installazione di impianti a GPL e 650 euro gli incentivi per l'installazione di impianti a metano su autoveicoli immatricolati come "euro 0", "euro 1" o "euro 2". L'agevolazione decorre dal 7 febbraio 2009 ed opera nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per il 2009.

Mobili ed elettrodomestici

Per i contribuenti che fruiscono delle detrazioni previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. ristrutturazioni) effettuati su singole unità immobiliari residenziali che siano iniziati a partire dal 1° luglio 2008, viene prevista una detrazione IRPEF per le spese documentate (sostenute dal 7 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009) per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile in ristrutturazione. La detrazione in esame è fissata nella misura del 20% ed è calcolata su di un importo massimo complessivo di spesa non superiore a 10.000 euro. Tale agevolazione dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Controlli fiscali

Vengono previsti maggiori controlli fiscali e un inasprimento delle sanzioni per l'indebito utilizzo di crediti in compensazione.

In particolare, si stabilisce una forma di controllo specifico per le seguenti imposte indirette:

- imposta di registro;
- imposta ipotecaria e catastale;
- imposta sulle successioni e donazioni.

Tale nuova attività di controllo avviene prioritariamente sulla base di appositi criteri selettivi, da approvare con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate tenendo conto di specifiche analisi di rischio legate all'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. Viene prevista una sanzione del 200% dell'importo corrispondente al credito indebitamente compensato per tutte le ipotesi in cui, nel corso di uno stesso anno solare, siano state effettuate compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori a 50 mila euro. In relazione a tali disposizioni si stabilisce una riduzione delle dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» di:

- 10 milioni di euro per l'anno 2009
- 100 milioni di euro per l'anno 2010
- 200 milioni di euro per l'anno 2011
- 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012

Ciò in relazione al fatto che i crediti d'imposta sono contabilizzati come maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato.





Evasione fiscale

Incremento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 degli stanziamenti finalizzati a finanziare l'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella sezione "funzionamento" (1.3.1), del programma "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali", missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Imprese della concia, tessile e calzature

È stato previsto per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia (di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266)7, destinata alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95% delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.

Fondo di Garanzia per PMI

Viene incrementata la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI8 previsto dall'articolo 15 della legge n. 266/1997 di:

- 200 milioni di euro per il 2010,
- 300 milioni per il 2011, nonché di ulteriori
- 500 milioni per il 2012.

Ai corrispondenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Disposizioni in materia di Noleggio con conducente

Vengono sospese fino al 30 giugno 2009 le disposizioni relative al settore Ncc, previste dalle norme di cui all'articolo 29 del D.L. 207/2008 convertito in legge n. 14/2009 (c.d. milleproroghe) in attesa di ridefinire, di concerto con le Associazioni di rappresentanza del settore Ncc e Taxi, il tessuto normativo di riferimento di cui alla legge 21/1992, nel rispetto delle competenze costituzionali e ordinamentali di regioni ed enti locali. La citata norma del Milleproroghe ha introdotto le seguenti modifiche alla normativa riguardante il settore NCC: gli autonoleggiatori possono sostare solo in rimessa (o presso i pontili di attracco) e attendere lì la richiesta del cliente, la sede del vettore e la rimessa devono essere situate esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza, per i servizi di noleggio i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o nelle aree a traffico limitato ai titolari di autorizzazioni rilasciate in altri comuni, i Comuni che non dispongono di servizio taxi possono autorizzare gli autonoleggiatori a stazionare su aree pubbliche destinate al servizio taxi, ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito usare le corsie preferenziali e le altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici, le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa, l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire alla rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

- a) fogli vidimati e con progressione numerica;
- b) timbro dell'Azienda e/o Società titolare della licenza.

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

- a) targa veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e km di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

Le sanzioni per chi non rispetta le regole sono: un mese di sospensione alla prima inosservanza, due mesi per la seconda inosservanza, tre mesi per la terza, cancellazione dal ruolo per la quarta.

Autotrasporto

- nei contratti di trasporto stipulati in forma scritta, prezzi e condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti;

- il contratto deve evidenziare la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

- Viene differito (dal 16 febbraio 2009) al 16 maggio 2009, il termine previsto per l'autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL per il settore dell'autotrasporto;

- aumenta da 80 a 91 milioni di euro, da destinare interamente alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci, l'importo della riduzione dei tassi di premio INAIL (per le assicurazioni contro gli infortuni) per le imprese dell'autotrasporto con dipendenti.



Quote latte

L'assegnazione delle quote avviene – in deroga ai principi previsti dalla 119 – secondo criteri finalizzati soprattutto a non aumentare la produzione. Le quote sono assegnate secondo le seguenti priorità: Aziende che hanno subito la riduzione della quota b. A questo riguardo la produzione è calcolata sulla media delle ultime cinque campagne; splafonatori e affittuari che abbiano aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate; aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate che siano condotte da giovani imprenditori agricoli. Solo per quest'ultima categoria, si prevede l'assegnazione anche se le aziende non sono titolari di quota. Le quote sono assegnate dalla riserva nazionale cui affluisce tutto il quantitativo, ottenuto dalla trattativa comunitaria, più quello derivante dall'attuazione della 119. Le quattro Regioni maggiori produttrici di latte (Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) vedono riconosciuta una maggior quantità di produzione lattiera, attraverso il meccanismo di attribuzione derivante dal nuovo regime. La rateizzazione, che è stata oggetto riguarda debiti lattieri di importo superiore a 25mila euro; durata fino a 13 anni per debiti fino a 100mila euro; durata fino a 22 anni per debiti tra 100mila e 300mila euro; durata fino a 30 anni per debiti superiori a 300mila euro. La rateizzazione attuale comporta la rinuncia espressa al contenzioso in essere per i debiti esigibili, il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2009, la trattenuta a titolo di garanzia sul pagamento della prima rata dei premi Pac e degli altri aiuti nazionali, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla prima rata, la revoca dell'assegnazione della quota, in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata. Ci sono 151 milioni di euro per l'impegno di spesa del la proroga dello Scau (Servizio contributi agricoli unificabili) fino al 31 dicembre 2009.

Benefici distretti industriali estesi a reti di imprese

Lo snellimento delle procedure amministrative e le facilitazioni, già previste per i distretti industriali, saranno estese anche alle reti di impresa. Il contratto di rete con il quale due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche per accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato, deve essere registrato nel registro delle imprese dove hanno sede le imprese contraenti. È redatto con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata e deve indicare la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete, l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete, il programma di rete, la durata del contratto, le ipotesi di recesso e l'organo comune incaricato di seguire il programma di rete.

Registro Nazionale Debiti

Si istituisce presso l'Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - il "registro nazionale dei debiti" dove vengono iscritti i gli importi accertati come dovuti dagli imprenditori agricoli agli organismi pagatori. Nel registro sono iscritti anche gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del regime delle quote latte. Al funzionamento del Registro si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. L'iscrizione del debito nel registro ha un doppio effetto: da un lato (comma 4) equivale all'iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero, dall'altro (comma 5) fa scattare un obbligo di compensazione a carico degli organismi pagatori i quali, in sede di erogazione di provvidenze ed aiuti comunitari ed anche nazionali, sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.

In sintesi:

- l'iscrizione del debito nel registro equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.
- si procede al recupero automatico dei debiti dai premi da erogare.

Cassa integrazione, mobilità, disoccupazione

Previsto il pagamento diretto ai lavoratori contestualmente all'autorizzazione del trattamento di Cigs, fatta salva la revoca in caso di assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa. Dalla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ci sono 20 giorni di tempo per le imprese che chiedono la Cigs in deroga, con pagamento diretto, per presentare o inviare la domanda. In via sperimentale per il 2009-2010 in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Inps è autorizzato ad anticipare i trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi delle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e, comunque, entro specifici limiti di spesa. I datori di lavoro presentano all'Inps la domanda per via telematica. Fondi per la concessione di deroghe a cassa integrazione, mobilità, disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e aree regionali.

Prestazioni occasionali di tipo accessorio

Si allarga il raggio d'azione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio. saranno possibili per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche in caso di committente pubblico. Le prestazioni occasionali sono possibili, per i giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a scuole o università, in qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica durante i periodi di vacanza, compatibilmente con gli impegni scolastici. Anche le casalinghe potranno effettuare prestazioni occasionali per attività agricole stagionali, mentre ai pensionati sono possibili in qualsiasi settore produttivo. In via sperimentale per il 2009, le prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite di 3mila euro l'anno possono essere svolte anche da chi percepisce prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (in questo caso l'Inps sottrarrà dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio).



lavoratori a progetto

per il 2009 è aumentata la somma una tantum liquidata in unica soluzione elevandola al 20%. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse previste, e nei soli casi di fine lavoro, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 20% del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto in regime di monocommittenza. Specificamente i destinatari di tale forma di sostegno al reddito sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui art. 6-1, comma 1, DLgs n. 276/2003, cioè i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata (quindi con aliquota 24,72 % nel 2008 e 25,72% nel 2009) che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa. L'agevolazione non è riconosciuta per l'assunzione di quei lavoratori messi in mobilità nei sei mesi precedenti da un'azienda dello stesso o di altro settore di attività, con assetti proprietari, al momento del licenziamento, sostanzialmente coincidenti con quelli di chi assume o che con quest'ultimo è in rapporto di controllo o di collegamento. A riguardo la circola INPS n. 74 del 26/05/2009 ha chiarito che per riconoscere suddetto trattamento devono ricorrere le seguenti condizioni :

- regime di monocommittenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica riguarda l'ultimo rapporto di lavoro, quello per il quale si è verificato l'evento di "fine lavoro" (rilevabile dalle denunce glac/m);
- dato reddituale riferito all'anno precedente: per il 2009 (primo anno di erogazione del beneficio) si deve considerare il reddito 2008 che deve essere compreso tra 5.000 euro e 13.819 euro (minimale di reddito 2008);
- accredito contributivo: come recita l' art 19, comma 2 lettera b) ed e) nell'anno precedente (es. 2008) devono essere accreditati almeno 3 mesi (lettera b) e non devono risultare accreditati almeno 2 mesi (lettera e). Pertanto, nell'anno precedente devono risultare accreditati non meno di 3 mesi, ma non più di 10. Il reddito del 2008 deve essere compreso tra 5.000 euro e 11.516,00 euro (pari ad una contribuzione IVS di 2.764 euro);
- accredito contributivo nell'anno di riferimento: devono essere accreditati presso la relativa gestione separata, nell'anno di riferimento, almeno tre mesi (es. per il 2009, con un minimale vigente di 1-4.240,00 euro, il reddito per avere tre mesi di accredito deve essere di almeno 3.560,00 euro).

La domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall'interessato, alla sede INPS territorialmente competente secondo il modello allegato al circolare. Nei casi in cui la "fine lavoro" si è verificata entro il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno 2009.

Se l' evento "fine lavoro" si è verificato successivamente al 30 maggio, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell'evento. Ai sensi del comma 10 dell'art. 19 precitato, richiamato nel comma 2 dello stesso articolo " *Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati*".

Pubblicazione delle opportunità di lavoro

I centri per l'impiego (e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le funzioni) sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica a rendere note le opportunità di lavoro disponibili, con adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento.

Proroga di agevolazioni previdenziali in agricoltura

Prorogate al 31 dicembre 2009 le agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in determinate zone svantaggiate, già prorogate al 31 marzo 2009 dall'articolo 1-ter del D.L. 3 novembre 2008, n. 171 convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare). Tali agevolazioni non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento (comma 5-bis), e si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro (comma 5-ter).

Previsti trattamenti di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali della durata di 90 giorni nell'anno solare. Sono interventi che non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato, con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. Inoltre, l'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro, come illustrato nella direttiva Sacconi del 18 settembre scorso. In particolare, con il presente comma sono state soppresse le frasi che consentivano l'erogazione da parte dell'INPS di tali indennità pur in assenza del contributo integrativo dell'Ente bilaterale di almeno il 20%.

Eliminando il riferimento alla possibilità, fino alla data di emanazione del decreto interministeriale di definizione delle modalità di applicazione delle misure in oggetto, di concessione delle due indennità anche senza l'intervento integrativo degli enti bilaterali, quest'ultimo diventa essenziale ai fini della concessione dei trattamenti. In caso di assenza dell'intervento integrativo (perché, ad esempio, non costituito, o perché il datore di lavoro non è aderente, ecc.), i periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono ai trattamenti in deroga ai sensi della disciplina vigente. È previsto che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e somministrazione, possono essere utilizzate in via transitoria per il biennio 2009-2010, anche per i lavoratori beneficiari delle indennità di disoccupazione ordinaria e ridotta di cui sopra, nonché del trattamento sperimentale per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista¹⁸ al fine di garantire un trattamento di miglior favore (equivalente a quello della CIGS e della mobilità, che consta nell'80% della retribuzione). In pratica, per tutto il 2009 e il 2010 l'importo totale di tali benefici (60% della retribuzione per l'indennità di disoccupazione ordinaria, 35% per quella ridotta e 60% per quella per gli apprendisti) è elevato all'80%.

Contratti di solidarietà

Per contratti di solidarietà si intendono i contratti collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro (cd. contratti di solidarietà difensivi), al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario. I contratti di solidarietà difensivi hanno una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno). Essi sono compatibili con la CIGO, e, a determinate condizioni, anche con la CIGS.

La vita buona nel Libro Bianco

IL Consiglio dei Ministri, nella seduta del 6 maggio 2009, ha approvato il Libro Bianco sul futuro del modello sociale dal titolo "La vita buona nella società attiva pubblicato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali".

Il Libro Bianco riprende i lavori iniziati con il Libro Verde del 2008 e i contributi giunti al Ministero a seguito della consultazione pubblica. Il Libro Bianco affronta le seguenti tematiche: Lo scenario attuale e le grandi tendenze, I limiti e le potenzialità del modello sociale italiano, I valori: persona, famiglia, comunità, La visione: il nuovo modello delle opportunità e delle responsabilità, Meriti e bisogni, La sostenibilità del modello sociale.



Servizi a sostegno della famiglia

L' Inps, con la circolare n. 56/2009, ha illustrato il Protocollo d'intesa con il Dipartimento Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri stipulato nell'ambito delle attività finalizzate all'erogazione delle prestazioni di sostegno della maternità e della paternità, nonché di sostegno al nucleo familiare e delle rispettive competenze ed alla gestione delle attività informative e consulenziali connesse tramite creazione di apposito sito telematico e contact center. Il protocollo è stato sottoscritto tra le parti il 25 marzo 2008.

CON

il messaggio n. 11903 del 25-05-2009 l'INPS ha presentato il progetto UNIEMENS che, dal mese di maggio, è entrato nella fase operativa ed ha come obiettivo l'unificazione dei flussi EMENS e DM10, raccogliendo, a livello individuale per ogni lavoratore, le informazioni retributive e contributive.

Ciò oltre a dare adempimento alla norma istitutiva della mensilizzazione (L.326/2003) che prevedeva la raccolta mensile "dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi", rappresenta un'importante evoluzione del sistema in termini di semplificazione e di efficienza.

Già in questi anni il sistema EMENS ha raggiunto importanti risultati grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti: aziende, consulenti, associazioni, software house.

Oggi, in considerazione dei risultati conseguiti, si può affermare che la mensilizzazione ha rappresentato un grande salto qualitativo nel colloquio e nell'interazione tra Aziende e INPS, sia da un punto di vista tecnico che di contenuti: con EMENS infatti si è passati da un sistema basato sulla "costruzione" a posteriori della posizione assicurativa da parte delle aziende (mod. O1/M, CUD e 770), ad un altro sistema, caratterizzato dalla trasmissione telematica di informazioni elementari presenti nelle procedure aziendali relative alle retribuzioni individuali, elaborate ed aggregate nel conto assicurativo direttamente dalle applicazioni INPS.

In particolare oggi con il sistema EMENS i conti assicurativi individuali risultano aggiornati con i dati dell'ultima busta paga, la liquidazione delle pensioni viene effettuata tempestivamente tenendo conto delle ultime retribuzioni percepite senza necessità di ulteriori dichiarazioni da parte del datore di lavoro, la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione, di mobilità e CIGS a pagamento diretto non necessita più di informazioni integrative da parte delle aziende, sono in corso di abolizione tutti i modelli di fine cessazione per i lavoratori pensionandi delle aziende dei Fondi speciali di previdenza (categorie speciali quali autoferrotranviari, elettrici, telefonici, personale di volo), vengono raccolte mensilmente tutte le informazioni relative alla destinazione del TFR nonché alla contribuzione al Fondo di Tesoreria e a FONDINPS che consentono la tenuta del conto individuale relativo al TFR destinato ai predetti fondi.

Con il sistema UNIEMENS si riducono le informazioni, eliminando la duplicazione dei dati presenti nei due flussi, si semplificano le informazioni, utilizzando i dati elementari individuali presenti nelle procedure paghe, si elimina, sia per l'INPS che per le aziende, la necessità di verifiche di congruità tra i dati retributivi e i dati contributivi (Confronto Cumuli), si riducono e si semplificano le procedure aziendali di trasmissione, gestione, di elaborazione e di controllo, aumentano le informazioni individuali a disposizione dell'INPS, per svolgere compiutamente e tempestivamente le proprie funzioni istituzionali.

Proprio per l'importanza in termini di semplificazione che il progetto UNIEMENS riveste, è stato inserito, e ne rappresenta il modulo più consistente, nel "Piano per la riduzione degli oneri amministrativi delle Imprese" presentato nelle scorse settimane.

Il progetto UNIEMENS si articola in due fasi

- **La prima fase** prende avvio immediatamente e prevede l'unificazione dei flussi EMENS e DM10 in un unico flusso "UNIEMENS *aggregato*" in quanto le informazioni contributive (DM10) risultano ancora *aggregate* a livello aziendale, ma inserite nella struttura EMENS congiuntamente agli altri dati aziendali, già oggi presenti.

La seconda fase, che inizierà con le denunce di competenza luglio 2009, prevede l'effettiva unificazione delle informazioni in un unico flusso "UNIEMENS individuale", dove i dati relativi alla contribuzione ed alle somme conguagliate (ANF, indennità malattia, maternità, CIG, ecc) saranno indicati individualmente per ogni lavoratore.

La prima fase, UNIEMENS aggregato, può essere attuata senza alcun cambiamento delle procedure aziendali, in quanto è il software di controllo messo a disposizione dall'Istituto che si incarica di trasformare e unificare i flussi originari EMENS e DM10 in un unico flusso UNIEMENS aggregato. In questa prima fase è anche possibile, qualora lo impongano particolari esigenze organizzative aziendali, gestire separatamente i dati retributivi e contributivi, generando distintamente i due flussi UNIEMENS che conterranno l'uno i soli dati retributivi (EMENS), l'altro i soli dati contributivi (DM10).

Nelle apposite aree del sito INTERNET dell'INPS è disponibile il nuovo software di controllo UNIEMENS, con il relativo manuale operativo, ed è attiva la nuova funzione di invio. Per il periodo iniziale inoltre, saranno ancora attive le corrispondenti funzioni EMENS e DM10.

L'INPS ha altresì messo a disposizione il documento tecnico UNIEMENS vers.1.0 che conterrà le specifiche per la predisposizione del flusso UNIEMENS individuale, per consentire ad aziende e software house di adeguare le procedure paghe alle nuove modalità di compilazione, in tempo utile per l'avvio del nuovo flusso a decorrere dalle denunce di competenza luglio 2009.

Le aziende e gli intermediari avranno comunque a disposizione tutto il secondo semestre 2009 per transitare dal vecchio al nuovo sistema che andrà compiutamente a regime dal 1° gennaio 2010.


UNIEMENS nasce dall'unificazione dei flussi retributivi (EMENS) con i flussi contributivi (DM10)

L' INPS, con il messaggio n. 6990 del 27 marzo 2009, ha comunicato le nuove indicazioni interpretative per le commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni, relative al concetto di "ripresa dell'attività produttiva". Nella valutazione degli elementi alla base della concessione del trattamento, la commissione deve valutare una serie di elementi, tra cui anche la valutazione del datore di lavoro circa la previsione di ripresa dell'attività.



Pertanto non sarà più necessario attendere la effettiva ripresa dell'attività per l'autorizzazione.

La commissione deve valutare il contesto economico produttivo e le situazioni complessive che vanno valutate al momento in cui è avvenuta la contrazione dell'attività. Ciò a causa del verificarsi di casi in cui è intervenuto il mancato accoglimento della richiesta di CIGO, per la mancata ripresa dell'attività, rischia, oggettivamente, di aggravare lo "status" di molte imprese. Anche per la proroga, in casi eccezionali, dopo le 13 settimane, fino a 12 mesi, non è prevista esplicitamente la ripresa dell'attività tra i 2 periodi. Anche l'"aggancio" tra un periodo di CIGO ed uno di CIGS non va valutato negativamente dalla commissione provinciale, in modo tale da portarla a negare il requisito della temporaneità per la CIGO, in quanto i presupposti tra l'uno e l'altro trattamento integrativo sono diversi, in quanto la situazione complessiva può ben essersi aggravata durante la sospensione. Inoltre, l'INPS, con ulteriore messaggio n. 6731 del 24 marzo 2009, riallacciandosi sia alla circolare n. 39 che alla nota del Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all'Occupazione, Divisione IV - del 13 marzo 2009 (prot. 4/PROV/56), ha fornito altre specifiche relative alla piena agibilità degli istituti relativi alla **lettera a)** -*indennità di disoccupazione ordinaria, per 90 giorni nell'anno solare, in favore dei soggetti sospesi, per crisi aziendali od occupazionali, in possesso dei requisiti per il "godimento" della stessa, ma che non usufruiscono di altro ammortizzatore,*



- requisiti per l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: il diritto all'indennità scatta con almeno 78 giornate lavorative nell'anno precedente, in assenza di un anno di contribuzione nel biennio;
 - misura dell'indennità ordinaria: essa è del 60% dell'ultima retribuzione per 6 mesi, del 50% nei 3 mesi successivi e del 40% nell'ultimo trimestre. Ovviamente, essendo il trattamento concesso per un massimo di 90 giorni nell'anno solare (v. anche circ. INPS n. 39/2009), esso è del 60%. La sospensione può essere continuativa o si può giungere al tetto massimo anche come sommatoria tra più periodi;
 - misura dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: essa è del 30% dell'ultima retribuzione;
 - sospensione programmata: non è riconosciuta alcuna indennità;
 - contratto a tempo parziale di tipo verticale: non spetta alcuna indennità, secondo la previsione delle lettere a) e b). Essa appare coerente con l'indirizzo espresso dall'INPS e dalla Corte di Cassazione (Cass., 21 dicembre 2006, n. 27287) la quale ha ribadito che in tale tipologia non può parlarsi di disoccupazione involontaria ma di libera scelta delle parti che hanno determinato in tal modo la loro prestazione lavorativa;
 - crisi aziendali ed occupazionali: con tale frase si intendono fenomeni involutivi a carattere transitorio riferibili a crisi di mercato valutabili anche sulla base degli indicatori economici e finanziari, a mancanza di lavoro o di commesse, a mancanza di materie prime ed a contrazione dell'attività, alla crisi susseguente al venir meno di commesse da parte di altra impresa con un influsso gestionale prevalente (per il concetto si rinvia a quello contenuto nella legge n. 223/1991 per giustificare la richiesta di CIGS per un'impresa artigiana con più di 15 dipendenti), eventi improvvisi (non solo meteorologici) non affrontabili dall'impresa per la loro rapidità e per l'impossibilità (es. crisi di un Paese con il quale pervengono la maggior parte delle commesse), ritardi nei pagamenti da parte dei committenti;
 - apprendistato: la dizione operata dalla lettera c) non esclude alcuna tipologia contrattuale, con la conseguenza che la norma trova applicazione in tutte le ipotesi previste dal D.L.vo n. 276/2003 (articoli 48, 49 e 50), nonché in quello "ex lege" n. 196/1997. I requisiti essenziali per il "godimento" (90 giorni complessivi per tutto l'arco di durata dell'apprendistato sia in caso di sospensione che in quello di licenziamento) sono: essere in forza alla data del 28 novembre 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008) ed avere almeno un'anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 3 mesi. L'indennità riconosciuta è quella di disoccupazione con requisiti normali (60% dell'ultima retribuzione).

→ alla **lettera b** -indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per 90 giorni nell'anno solare, in favore dei soggetti sospesi, per crisi aziendali od occupazionali, in possesso dei requisiti per il "godimento" della stessa, ma che non usufruiscono di altro ammortizzatore, alla **lettera c**) -indennità di disoccupazione con requisiti ordinari per 90 giorni durante il periodo di vigenza del contratto, in favore degli apprendisti in forza al 28 novembre 2008, con un'anzianità di servizio di almeno 3 mesi, sospesi o licenziati dal proprio datore. requisiti per l'indennità ordinaria di disoccupazione: sono 2 anni di anzianità assicurativa, di cui uno nel biennio precedente.

La norma prevede l'intervento dell'Ente bilaterale che deve contribuire in una misura non inferiore al 20% dell'importo complessivamente erogato.

L'Istituto ha stabilito che nelle ipotesi in cui manchi l'intervento dell'Ente bilaterale (perché, ad esempio, non costituito, o perché il datore di lavoro non è aderente), i periodi di tutela previsti dall'art. 19, comma 1, della legge n. 2/2009 si considerano esauriti ed i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.

Nei rapporti di somministrazione, il beneficio spetta in caso di interruzione o di fine anticipata della missione, qualora sia previsto dagli Enti bilaterali. Il datore di lavoro deve effettuare all'Istituto, ex comma 1-bis, una comunicazione i cui contenuti riguardano la data di sospensione dell'attività e le motivazioni, i nominativi dei prestatori interessati e la dichiarazione che subordina l'eventuale ricorso all'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o di mobilità in deroga, all'esaurimento dei periodi di tutela previsti alle lettere a, b e c, del comma 1.

*il concetto di "ripresa dell'attività", derivante sia dal D.L.vo n. 869/1947 che dalla legge n. 164/1975, implica soltanto una previsione "ex ante" del datore di lavoro, formulata al momento della presentazione della domanda. Pertanto la "valutazione prognostica" deve essere fatta prima e non dopo.
Così Cass., n. 6760/1982*

La manodopera nelle Aziende agricole e DMAG UNICO

LA Direzione Centrale Entrate dell'INPS con messaggio n.4372 del 25/02/2009 ha comunicato che le aziende agricole assuntrici di manodopera a tempo indeterminato e determinato, che attraverso la trasmissione telematica in occasione delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola per il quarto trimestre 2008, con il modello DMAG-UNICO potranno indicare l'importo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR dovuto a Fondo di tesoreria con la finalità di consentire alle aziende il recupero di quanto assolto.

A tal fine le aziende dichiarano nel quadro "F" del modello DMAG-UNICO nella seconda casella del campo "tipo retribuzione" la lettera "U" e l'importo dell'imposta versata dal datore di lavoro.

Le aziende che, ad oggi, avessero già provveduto alla trasmissione del modello DMAG senza l'indicazione del TR "U", possono effettuare un nuovo invio del modello DMAG tipo "S".

Inoltre, conclude la Direzione, al fine di consentire la gestione dell'esonero ex Legge 297/82 "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica", per denunciare la quota di TFR destinata alla previdenza complementare, il codice TR "G" deve essere compilato anche dalle aziende che occupano un numero di dipendenti maggiore o uguale a 50.



Prorogato il termine per la comunicazione del RLS

E' stato prorogato al 16 agosto 2009 il termine, inizialmente previsto per il 16.5.2009, per la comunicazione della nomina delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza. Detto intervento è frutto dell'iniziativa del Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro e dall'Ancl (Associazione nazionale consulenti del lavoro) che avevano segnalato all'INAIL blocchi informatici, dubbi sulle modalità di compilazione del prospetto telematico contenuto nella sezione 'punto cliente' e altre numerose criticità la cui risoluzione necessitava di un più ampio lasso temporale.

disposizioni in favore di soggetti inabili

La Direzione centrale Pensioni dell'INPS con circolare n.15 del 06.02.2009 ha reso importanti specifiche in materia di disposizioni a favore dei soggetti disabili alla luce della pubblicazione, sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007 che contiene, tra l'altro, nuove disposizioni in favore di soggetti inabili.

Si tratta, in particolare, dell'articolo 46 che ha introdotto modifiche all'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'articolo 8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, nella disposizione previgente alle modifiche in esame, stabilisce che "1. *Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22, della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*".

L'articolo 46 del menzionato decreto-legge, n. 248, ha aggiunto dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 222 del 1984, i seguenti commi:

"1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.

1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis e' accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

Omissis"

Le disposizioni previste dall'articolo 46 del decreto-legge n. 248 modificano radicalmente la disciplina del riconoscimento o del mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti nei confronti soggetti inabili, ovvero dell'incompatibilità esistente tra l'inabilità riconosciuta ai figli inabili con il conseguente diritto alla reversibilità della pensione del genitore deceduto, e l'attività lavorativa svolta dai figli inabili presso datori di lavoro, diversi dai laboratori protetti e dalle cooperative sociali, che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999.

La nuova normativa, in particolare, definisce le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che deve, peraltro, avere finalità terapeutica, l'importo del trattamento economico che deve essere corrisposto al soggetto inabile ed amplia i datori di lavoro presso cui la predetta attività può essere svolta da parte dei figli inabili maggiorenni superstiti, al fine del riconoscimento e/o della permanenza del diritto alla pensione ai superstiti.

Sono destinatari della disposizione in oggetto gli inabili aventi diritto alla pensione ai superstiti, i quali svolgono attività lavorativa al compimento del 18° anno di età, ovvero la intraprendono dopo il compimento della maggiore età. Sulla base della normativa vigente fino al 30 dicembre 2007 lo svolgimento della citata attività lavorativa comportava la perdita del diritto alla pensione ai superstiti.

La disposizione in esame prevede, invece, che gli interessati mantengano il diritto alla pensione ai superstiti purché siano rispettati i seguenti requisiti (comma 1 bis aggiunto all'articolo 8 della legge n. 222 del 1984):

- l'attività lavorativa abbia finalità terapeutica;
- l'attività lavorativa sia svolta presso i laboratori protetti, ovvero le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché presso datori di lavoro che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 1999, che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata;

- la durata dell'attività lavorativa non sia superiore alle 25 ore settimanali

Peraltro la disposizione in esame ha aggiunto anche un ulteriore comma 1-ter al citato articolo 8 della legge n. 222 del 1984 nel quale si prevede che l'importo del trattamento economico corrisposto ai soggetti in parola non può essere inferiore all'importo del trattamento minimo maggiorato del 30%.



→ Tale ultima disposizione ha un contenuto prettamente lavoristico, essendo finalizzata a tutelare il lavoratore inabile garantendogli un trattamento economico non inferiore all'importo indicato senza alcun effetto sotto il profilo previdenziale in trattazione nella presente circolare.

Pertanto, il verificarsi della circostanza da ultimo esaminata non rappresenta una condizione per il conseguimento o la conservazione del diritto alla pensione ai superstiti da parte dell'inabile che sia impegnato o che intraprenda un'attività lavorativa.

L'articolo 22, 1° comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, dispone, tra l'altro, che nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione ivi previste, spetta una pensione *"ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte"*.

In deroga al principio secondo cui le condizioni richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità debbono sussistere alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data di morte dell'assicurato o del pensionato e quella di compimento del 18° anno di età conserva il diritto alla pensione ai superstiti anche dopo il compimento di tale età. (L. 21.07.1965 n.903 art. 22, 8° comma).

Ai fini della concessione della pensione ai superstiti a favore di soggetti inabili aventi causa da assicurato o pensionato deceduto successivamente al 30 giugno 1984, trova applicazione la definizione di inabilità di cui all'art. 8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo cui *"si considerano inabili le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa..."*.

Il 7° comma dell'articolo 22 della citata legge n. 903 dispone altresì che *"ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro "... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa"*.

Il termine "sostentamento" implica sia la non autosufficienza economica dell'interessato, sia il mantenimento da parte del de cuius. Ne consegue che ai fini della concessione della pensione ai figli di età superiore ai 18 anni e inabili, è richiesto che, alla data del decesso del dante causa, fossero a suo carico: la condizione del carico deve considerarsi soddisfatta quando in concreto il figlio superstite faccia valere il requisito della non autosufficienza economica e quello del mantenimento abituale da parte del genitore deceduto. Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico, devono ricorrere in concreto due distinte circostanze:

a) uno stato di bisogno del superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dell'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari;

b) il mantenimento del medesimo da parte del dante causa, quale può desumersi dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto.

Le predette circostanze possono essere individuate in base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore e/o pensionato deceduto e del superstite.

In tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi:

a) la convivenza: vale a dire la effettiva comunione di tetto e di mensa. Nei confronti del figlio convivente può di norma prescindere dall'accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica.

La condizione di non autosufficienza economica nei confronti del figlio maggiorenne inabile, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, per decessi intervenuti entro il 31 ottobre 2000, si ritiene sussistente qualora il superstite al momento del decesso del dante causa, possieda redditi propri di importo non superiore al trattamento minimo maggiorato del trenta per cento. Per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, per la valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti, deve essere adottato il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato. Per l'anno 2008 tale limite è pari a € 14.466,57 e cioè ad € 1.205,457 mensili.

Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (€ 465,09 mensili per l'anno 2008).

b) la non convivenza: Nei confronti del figlio maggiorenne inabile non convivente deve essere verificata sia la condizione della non autosufficienza economica sia quella del mantenimento abituale. A tal fine necessita accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente.

Alla stregua di quanto previsto ai fini dell'accertamento reddituale nei confronti degli invalidi civili, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati all'IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF (rendite INAIL), secondo quanto stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

→ Ai fini della verifica della non autosufficienza economica concorre l'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti destinatari della disposizione in esame. Del pari, qualora il figlio inabile, titolare di pensione di reversibilità a seguito del decesso di uno dei genitori, presenti domanda per analoga prestazione a seguito del decesso del genitore superstite, l'importo della pensione di cui è già titolare deve essere considerato, ai fini di una corretta valutazione del requisito di non autosufficienza economica necessario per conseguire l'eventuale diritto ad altra pensione di reversibilità.

Nell'ipotesi di figlio inabile coniugato, il diritto alla pensione in favore del medesimo è subordinato alla circostanza che il figlio inabile, non disponendo il coniuge di mezzi sufficienti al suo mantenimento, risulti a carico del genitore alla data del decesso di quest'ultimo.

Quindi, in tale ipotesi ai fini della verifica del requisito del carico devono essere anche valutati gli eventuali redditi del coniuge.

Per definire se l'inabile superstite può conseguire o conservare il diritto alla pensione ai superstiti le Sedi dovranno primariamente verificare se il datore di lavoro:

- rientri nella categoria dei lavoratori protetti o della cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
- abbia assunto l'inabile per effetto di una convenzione di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999;
- abbia assunto l'inabile con contratto di formazione di lavoro, di apprendistato, ovvero con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata.

La verifica che il datore di lavoro rientri tra le cooperative sociali, ovvero i lavoratori protetti, nonché il tipo di contratto sottoscritto con il lavoratore inabile (contratto di formazione lavoro, contratto di apprendistato), nonché l'ipotesi che l'inabile sia stato assunto con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata dovrà essere effettuata attraverso la consultazione della dichiarazione e-mens riferita al lavoratore.

Nei casi in cui l'inabile sia stato assunto per effetto di una convenzione di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999 dovrà essere acquisita copia della citata convenzione.

Dalla stessa denuncia mensile e-mens può altresì essere acquisito il dato in merito all'orario settimanale del lavoratore che come previsto espressamente dalla norma in esame non può eccedere le 25 ore settimanali. L'attività svolta dal soggetto inabile deve avere una funzione terapeutica e di inclusione sociale.

Tali caratteristiche, per espressa previsione normativa, sono accertate dall'Istituto che eroga la prestazione attraverso i suoi Centri medico Legali.

Occorre premettere che per alcune persone affette da gravi disabilità, il concetto di lavoro assume una diversa connotazione rispetto a quello di prestazione d'opera retribuita atta a garantire un'esistenza libera e dignitosa ai sensi dell'art. 38 della Costituzione: per queste persone il lavoro assume invece una valenza terapeutica.

La finalità terapeutica, da parte dei dirigenti medici dell'Istituto, andrà indagata in tutti i casi in cui il soggetto richiedente risulti collocato sia presso le cooperative sociali di cui alla legge 8.11.1991 n. 381 sia, tramite la L. 68/99, presso datori di lavoro pubblici o privati che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'art. 11 della suddetta legge.

Solitamente, infatti, il collocamento ex L. 68/99 è finalizzato ad una reale "integrazione lavorativa" ed il lavoro svolto, malgrado le ridotte capacità e/o gli adattamenti necessari del posto di lavoro, ha pari dignità e significato di quello di qualsiasi altro lavoratore. Infatti:

1. le cooperative sociali di cui sopra includono tra i loro soci lavoratori non solo soggetti con disabilità grave, ma, in generale, persone "svantaggiate" compresi ex detenuti, ex tossicodipendenti, alcolisti ecc.

Assumono rilievo ai nostri fini solo alcuni casi particolari e che possono essere individuati, facendo riferimento ad una attenta lettura dell'art. 17 della L. 194/92, qui citato:

"17. Formazione professionale. 1: Le Regioni....realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o corsi specifici o in corsi prelaborativi.

→ 3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale..."

Al capo 3 di questo articolo è quindi previsto che *"I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia..."*.

In questi casi, dunque, l'attività lavorativa ha lo scopo, non di procurare un guadagno per il mantenimento di sé stessi e della propria famiglia, ma di sviluppare alcune autonomie della persona, quali: Sviluppo delle autonomie personali, Sviluppo delle autonomie motorie, Sviluppo della comunicazione, Sviluppo delle competenze socio-adattative come previsto nei comuni programmi di riabilitazione.

Pertanto in presenza di una richiesta di reversibilità per figlio inabile superstite, fermi restando gli altri requisiti amministrativi o medico-legali, laddove il soggetto risulti collocato sarà necessario acquisire la documentazione comprovante che il collocamento sia avvenuto nell'ambito della realizzazione di un Programma di ergoterapia predisposto dal Centro di Riabilitazione.

Le strutture idonee a rilasciare tale documentazione sono gli stessi Centri di Riabilitazione oppure il Centro per l'Impiego che ha avviato al lavoro la persona con disabilità. Le disposizioni in esame hanno effetto dal 31 dicembre 2007.

Si applicano, pertanto, per determinare il diritto alla pensione ai superstiti nei confronti dei figli maggiorenni inabili in relazione ai decessi dei genitori intervenuti a decorrere dalla predetta data del 31 dicembre 2007.

Per i decessi intervenuti anteriormente alla predetta data del 31 dicembre 2007 la nuova disciplina si rende applicabile a tutte le pensioni ai superstiti liquidate a favore di figli maggiorenni inabili per rapporti di lavoro avviati dopo il 30 dicembre 2007.

Pertanto, il diritto alla pensione ai superstiti permane a favore dei figli riconosciuti inabili dall'Istituto che svolgano attività lavorativa presso i laboratori protetti o le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8.11.1991, n. 381, ancorché il rapporto di lavoro abbia durata superiore alle 25 ore settimanali.

INAIL: dal 1 luglio rivalutazione delle prestazioni

IL

Commissario straordinario INAIL (delibera Pres.-C.S. 27.04.2009, n.79), ha stabilito, a decorrere dal 01.07.2009, i valori di riferimento per il calcolo delle prestazioni per i settori industria, agricoltura e per i medici radiologi ed ha rivalutato anche l'entità di altre prestazioni erogate dall'Istituto.



Ciò in quanto, si ricorda, l'INAIL, a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno rivaluta annualmente la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte ai mutilati e agli invalidi del lavoro per tutte le gestioni di appartenenza.

Nel settore industria la retribuzione media giornaliera viene rivalutata, sempre dal primo luglio, del 3,23% rispetto al 2008 e pertanto pari a 68,33 euro. I nuovi limiti retributivi annui da assumere ai fini del calcolo della rendita sono: limite minimo €14.349,30 e limite massimo 26.648,70.

Per i marittimi nuovi massimali sono:

- per i comandanti e capi macchinisti €38.374,13;
- Per i primi ufficiali di coperta e di macchina €32.511,41;
- Per gli altri ufficiali €29.580,06.

Con la medesima delibera sono stati altresì rivalutati le seguenti prestazioni erogate:

- a) L'importo mensile dell'assegno per l'assistenza personale continuativa è elevato a €472,45. Detti assegni variano a seconda del grado di inabilità e spettano agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria già indennizzati in capitale o titolari di rendita vitalizia con grado di inabilità non inferiore al 50%.
- b) L'assegno una tantum in caso di morte è elevato a €1.893,04.

I SERVIZI BANCARI E FINANZIARI FORNITI DALL'UNSI

*Consulenza e rapporti con gli Istituti bancari;
Consulenza ed intermediazione per accesso al credito;
Finanziamenti, mutui, leasing;
Finanziamenti agevolati.*

Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni per il 2009

LA direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell'INPS con circolare n.36 del 02.03.2009 ha reso, per l'anno 2009, le Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi”.

A) Retribuzioni di riferimento.

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2009, si portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi. Si ricorda che, relativamente all'indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all'indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all'indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.

1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto di cui al D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4


In virtù di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 423/2001, al 31.12.2006 si è concluso il percorso di graduale innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, finalizzato al superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed utile ai fini della liquidazione delle prestazioni in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6 D.Lgs. n. 314/1997 e art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in Legge n. 389/1989). In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in Legge n. 389/1989, la retribuzione da assumere a base a fini contributivi “non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Pertanto, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2009 – e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2009, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2009, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2009 – sono da liquidare sulla base dei nuovi criteri. La retribuzione da assumere a riferimento non può, comunque, essere inferiore al minimale giornaliero di legge che è pari, per il 2009, ad euro 43,49.

2) Lavoratori agricoli a tempo determinato

L'art. 1, comma 5, della Legge n. 81/2006, di conversione del D.L. n. 2/2006, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base “ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati” è quella indicata all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella Legge n. 389/1989, e cioè la retribuzione stabilita “dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. E' venuta meno quindi la possibilità, prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 146/97, di far riferimento, ai fini erogativi di interesse, ai salari convenzionali. L'Istituto ricorda, ad ogni modo, che la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge indicato, per il 2009, nella circolare n.14 del 02.02.2009, pari a euro 38,69.

3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni

Con decreto direttoriale del 30 maggio 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (pubblicato sulla G.U. n.135/2008) sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere **valide per l'anno 2008** ai fini previdenziali. Per quanto si riferisce ai riflessi sull'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell'ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall'art. 28 del D.P.R. n. 488/68. Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2008 e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2007 dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi. I salari applicabili per l'anno 2009 saranno comunicati a suo tempo: nel frattempo saranno, come consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l'anno 2008.



→ **4) Lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità e tubercolosi).**

Con Decreto 28 gennaio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (G.U. n. 25-/2009) sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2009 a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale. Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all'anno 2009, sono riportate nella circolare n.23 del 19.02.2009.

5) Lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari (maternità).

Ai fini del calcolo dell'indennità per **congedo di maternità** (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2009, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

- Euro **6,36** per le retribuzioni orarie effettive **fino** a Euro **7,17**
- Euro **7,17** per le retribuzioni orarie effettive **superiori** a Euro **7,17** e **fino** a Euro **8,75**
- Euro **8,75** per le retribuzioni orarie effettive **superiori** a Euro **8,75**
- Euro **4,62** per i rapporti di lavoro con orario **superiore** a 24 ore settimanali.

6) Lavoratrici autonome: Artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali maternità).

L'indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l'indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.

Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: Euro 37,49, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2008, con riferimento alle nascite avvenute nel 2009 (anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2008).


Artigiane: Euro 38,72, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2009 per la qualifica di impiegato dell'artigianato con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2009.

Commercianti: Euro 33,93, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2009 per la qualifica di impiegato del commercio, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2009.

B) Importi di riferimento per altre prestazioni.

1) Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla Legge n. 335/1995 (malattia e maternità).

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, all'art. 1, comma 79, ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008, l'aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione Separata. In particolare, per l'anno 2009, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è pari al 25%. Peraltro, l'aliquota contributiva aggiuntiva istituita dall'art. 59 della Legge 449/1997 e successive modificazioni ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità, dell'assegno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia per degenza ospedaliera (prima stabilita nella misura dello 0,50%) è pari, a far data dal 7.11.07, allo 0,72%. Pertanto, l'aliquota contributiva complessiva dovuta per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie risulta pari al 25,72%. Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l'anno 2009, applicando l'aliquota del 25,72 % sul minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 233/90 che è pari, per il suddetto anno, a euro 14.240,00. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 305,21. Per gli eventi insorti nel 2009, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia corrisponde a Euro 62.068,3 (= 70% del massimale 2008, pari a Euro 88.669,00).



I Servizi UNSIC di consulenza alle aziende

Tenuta dei libri paga; Autorizzazioni comunali; Certificazione di qualità; Sicurezza industriale; Sistemi informativi; Commercio elettronico; Sistemi ambientali; Sistemi agro-alimentari e agro-industriali; Perizie e valutazioni; Arbitrati; Operazioni societarie; Economia e contabilità ambientale; Consulenza gestionale personalizzata; Pratiche presso la Camera di Commercio; Compilazione delle dichiarazioni dei redditi; Dichiarazione IVA e tenuta della contabilità semplificata e generale; Paghe on line; Consulenza e assistenza in materia fiscale, finanziaria, amministrativa; Assistenza legale, servizi di patronato, assistenza e consulenza in materia pensionistica, sanitaria, assicurativa, ecc.; Assistenza tecnica per ristrutturazione, arredamento negozi, organizzazione aziendale, gestione e sviluppo risorse umane; Trasmissione telematica F24 e UNICO; Servizi camerali: visure, certificato, protesti, bilancio; Carta di credito.

→ **- Indennità di malattia a favore di collaboratori a progetto e categorie assimilate (art. 1, comma 788, Legge 296/2006)**

La misura della prestazione è pari al 50 % dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Pertanto, l'indennità andrà calcolata applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 valido per l'anno di inizio della malattia. Conseguentemente, per le malattie iniziate nell'anno 2009, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro **91.507,00**, l'indennità sarà calcolata su euro 250,70 (euro 91.507,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

- euro **10,03** (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- euro **15,04** (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- euro **20,06** (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

- Degenza ospedaliera

Secondo i criteri vigenti l'indennità in questione va calcolata -con percentuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero- sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (intero) di cui all'art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento.

Conseguentemente, per le degenze iniziate nell'anno 2009, l'indennità, calcolata su Euro 250,70, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

Euro **20,06**, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;

Euro **30,08**, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;

Euro **40,11** in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

2) Assegni di maternità concessi dai comuni.

La variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l'anno 2009, è pari al **3,2%**. Pertanto, gli importi dell'assegno di maternità del Comune e dei requisiti reddituali, di cui all'art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001, valevoli per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento sono i seguenti:

- assegno di maternità (in misura piena) = Euro **309,11** mensili per complessivi Euro **1.545,55**;
- indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro **32.222,66**

3) Assegni di maternità dello Stato concessi dall'INPS.

L'importo dell'assegno di maternità dello Stato, di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 151/2001, valevole per le nascite avvenute nel 2009, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui **ingresso in famiglia** sia avvenuto nel 2009, è pari a Euro **1.902,90** (misura intera), tenuto conto che la variazione dell'indice ISTAT da applicarsi per il 2009 è, come detto al paragrafo precedente, pari al 3,2%.

4) Limiti di reddito per l'indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall'art. 34, co. 3, del D. LGS. n. 151/2001.

In base al decreto ministeriale del 20.11.2008 (G.U. n. 290 del 12.12.2008), che stabilisce nella misura del 3,3% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2009, il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2009 è pari a Euro 5.956,60. Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001 nel senso che il genitore che nel 2009 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2009 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro **14.891,5** (= 5.956,60 x 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2009, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

5) art. 42, co. 5, D. LGS. n. 151/2001- Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Importi massimi per l'anno 2009.

L'importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all'art.42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo. L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato.

→

→ La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua. Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l'importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque eccedere l'importo massimo dell'indennità economica. In attuazione di quanto precede, vengono riportati, per l'anno 2009, sulla base della variazione dell'indice Istat del 3,2%, il tetto massimo complessivo dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell'indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni dell'Abruzzo

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2009, il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39 relativo agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

Iter presentazione domanda CIG in deroga

I lavoratori beneficiari sono: operai, intermedi, impiegati, quadri, viaggiatori e piazzisti, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro con un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni. L'ammontare dell'importo è pari all'80% della retribuzione globale lorda che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non lavorate comunque rispettando il massimale mensile.

Presentazione domanda direttamente alla Regione attraverso il modulo adottato dalle singole regioni comunque ricalcando il modello CIGS-SOLID1 entro il termine perentorio di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la contrazione dell'attività lavorativa. In caso di richiesta di pagamento diretto, il termine, comunque perentorio, di 20 giorni dall'inizio della sospensione ex art. 7ter della legge n.33/2009.

Presentazione della domanda all'INPS con il modello IGI15/STR scaricabile dal sito www.inps.it modulistica e dei modelli IGI-STR-AUT-SR41 in caso di pagamento diretto.

Successivamente l'INPS autorizza il conguaglio o effettua il pagamento diretto in base a quanto concordato con le singole regioni.

Il ministero del lavoro può disporre entro il 31 dicembre 2009 in deroga alla normativa vigente, concessioni di trattamenti di Cassa Integrazione nel caso di programmi finalizzati alla gestione delle crisi occupazionali anche con riferimento ad aree regionali o settori produttivi.

Il Dicastero può altresì disporre proroghe delle concessioni degli ammortizzatori sociali in deroga con durata non superiore a 12 mesi.

Non è più previsto il vincolo dell'erogazione dei trattamenti di sostegno alla stipulazione di accordi territoriali di gestione delle eccedenze né è più prevista la riduzione del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del 31/12/2008.

Nel silenzio di legge, si ritiene che possa essere concessa, in deroga, anche la CIG ordinaria.

Per gli apprendisti l'indennità di disoccupazione in deroga spetta per un periodo massimo di 90 giorni nell'intero periodo di vigenza del relativo contratto e sempre che questi risulti disoccupato per il periodo di fruizione.

Qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità il trattamento sarà inferiore ai 90 giorni.

L'indennità è pari al 60% della retribuzione lorda media ed il trattamento è subordinato all'intervento integrativo dell'Ente Bilaterale pari almeno al 20%.

Il Centro Agricolo Autorizzato— CAA UNSIC

aut. Regione Lazio, si è costituito il 18 luglio 2006 per l'espletamento attraverso gli uffici zonali autorizzati, nell'assistenza procedimentale agli agricoltori per la compilazione, consultazione e rilascio delle domande di aiuto, dichiarazioni e denunce previste dalla normativa comunitaria e nazionale di settore.

*strumenti di tutela del reddito, Modifiche al
trattamento di disoccupazione,
e Variazione al piano dei conti*

La Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell'INPS circolare n.39 del 6.03.2009, ha comunicato che l'aggravarsi delle condizioni economiche e occupazionali internazionali e del paese, sta determinando forti tensioni sul lato occupazionale. Per questo il D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto un potenziamento ed un'estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione.

Le novità principali introdotte riguardano:

- l'aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;
- l'aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;
- l'estensione, in via sperimentale, di un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista.

L'Istituto ricorda altresì l'accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 relativo alla gestione ed al finanziamento degli ammortizzatori sociali, che disciplina e prevede ulteriori ambiti di intervento.

In particolare, l'articolo 19 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 14 della Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, ha introdotto modifiche sostanziali alle norme relative all'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.

Lo stesso articolo ha disposto, tra l'altro, al comma 5, con effetto dal 1° gennaio 2009, la soppressione dei commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, eliminando così dall'ordinamento giuridico le vecchie norme che regolamentavano l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non agricola, sia con requisiti normali che con requisiti ridotti, ai lavoratori sospesi.

A far data, quindi, dal 1° gennaio 2009, la concessione del trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti a favore dei lavoratori sospesi è disciplinata dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L'autorizzazione ad usufruire dei trattamenti previsti dal comma 1, art. 19 della legge 2/2009 è subordinata ad un intervento integrativo - pari almeno alla misura del venti per cento dell'importo totale dell'indennità stessa - a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.

Dal 1° gennaio 2009 tale intervento integrativo non prevede più, in alternativa, interventi di carattere formativo.

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità di applicazione della nuova normativa, nonché le procedure di comunicazione all'INPS, anche ai fini del monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi (art. 19, comma 3).

Quindi, all'emanazione del predetto D.M. saranno date ulteriori indicazioni operative anche per ciò che riguarda la gestione della normativa sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e sulla dichiarazione di immediata disponibilità.


L'articolo 19 della Legge 2/2009 stabilisce limiti di spesa complessivi per una serie di interventi.

La ripartizione del limite di spesa per il pagamento delle prestazioni in parola potrà essere effettuata dal decreto interministeriale succitato.

L'indennità di cui alle lettere a) e b), comma 1, art. 19 della presente legge può essere concessa anche senza l'intervento integrativo degli enti bilaterali, fino alla data di entrata in vigore del più volte citato decreto interministeriale.

La legge in argomento stabilisce che l'eventuale ricorso, nell'anno 2009, all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente, è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela in parola (art. 19 comma 1-bis).

Ricordando che l'Istituto ha l'onere di comunicare le risultanze del monitoraggio al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, si sottolinea che nel monitoraggio della spesa dovranno essere computati anche gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa e quelli derivanti dal pagamento degli assegni al nucleo familiare.



→ **A) ARTICOLO 19, COMMA 1, LETTERA a) DEL DECRETO LEGGE N. 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N.2. INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI NORMALI AI LAVORATORI SOSPESI - DURATA E MISURA**

La norma dispone che, ai lavoratori richiedenti la prestazione in argomento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, venga riconosciuta una indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali della durata massima di 90 giornate nell'anno solare. Per tale periodo deve essere accreditata la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, devono essere concessi gli assegni per il nucleo familiare. Fino a nuova disciplina, con l'emanazione del D.M. di cui al comma 3 dell'articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla L. 2/2009, il datore di lavoro è tenuto a comunicare - con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo n. 297/2002, e alla sede dell'Inps territorialmente competente - la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati. Fino a nuova disciplina, con l'emanazione del D.M. di cui al comma 3 dell'articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla L. 2/2009, i lavoratori, a loro volta, devono aver reso, al centro per l'impiego competente, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale e presentare la domanda (mod. DS21) alla sede INPS competente, nei termini previsti. Sono confermate le procedure di cui alla circolare 39/2007. Il trattamento in argomento non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

B) ARTICOLO 19, COMMA 1, LETTERA b) DEL DECRETO LEGGE N. 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N.2. INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI RIDOTTI - DURATA E MISURA

L'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, ha introdotto innovazioni anche per ciò che riguarda l'indennizzabilità con il trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti - di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 - dei periodi di inattività dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali. Ha previsto, quindi, come per l'indennizzabilità con il trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali di cui alla lettera A), che la durata massima del trattamento non possa superare le 90 giornate di indennità nell'anno solare. Considerato che il comma 5 dell'art. 19 della legge in esame ha rimosso dall'ordinamento giuridico i commi da 7 a 12 dell'art. 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il parametro di 90 giornate sarà applicato all'indennità da liquidarsi nel 2009 in relazione all'attività lavorativa svolta nel corso dell'anno 2008. La misura mensile sarà ovviamente quella stabilita per il 2008. Si ricorda che, in ogni caso, i lavoratori richiedenti la prestazione in argomento devono possedere i requisiti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86. Il trattamento in argomento non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Fino a nuova disciplina, con l'emanazione del D.M. di cui al comma 3 dell'articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla L. 2/2009, il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti e alla sede dell'Istituto territorialmente competente, la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, i quali devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al locale centro per l'impiego.

C) ARTICOLO 19, COMMA 1, LETTERA c) DEL DECRETO LEGGE N. 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2. TRATTAMENTO PARI ALL'INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI PER I LAVORATORI SOSPESI O LICENZIATI ASSUNTI CON LA QUALIFICA DI APPRENDISTA. DURATA E MISURA - IN VIA SPERIMENTALE

L'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha introdotto un nuovo trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali, ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per i lavoratori in possesso della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto stesso (29 novembre 2008) e con almeno tre mesi di servizio, all'atto della sospensione o del licenziamento, presso l'azienda interessata dalla crisi.

→

→ Tale trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità. Sarà cura della sede acquisire la data di decadenza, qualora la durata del contratto sia inferiore a 90 giorni. In caso di licenziamento il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso. Si precisa inoltre che l'apprendista deve fare la domanda entro 68 giorni dal licenziamento. Questa nuova tipologia di intervento, che vede dispiegare i suoi effetti in via sperimentale per il triennio 2009-2011, sarà resa operativa solo subordinatamente all'intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. In considerazione della tipologia di prestazione introdotta dal decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, finalizzata a sostenere una categoria di lavoratori a tutt'oggi esclusi dalla possibilità di fruire dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, si ritiene utile sottolineare che per gli apprendisti non dovranno essere ricercati i requisiti generalmente necessari (anzianità assicurativa e contribuzione ds), per la concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali. Fino a nuova disciplina, con l'emanazione del D.M. di cui al comma 3 dell'articolo 19 del D.L. 185/2008, convertito con modifiche dalla L. 2/2009, il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti e alla sede dell'Istituto territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, i quali devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al locale centro per l'impiego.

D – ISTRUZIONI PROCEDURALI

Le domande di disoccupazione ordinaria dei lavoratori sospesi sono individuate dal Codice cessazione attività uguale a **65**.

Le domande di disoccupazione con requisiti ridotti dei lavoratori sospesi sono individuate dal Codice contratto lavoro uguale a **65A**.

Per quanto concerne le domande relative ai lavoratori con qualifica di apprendista licenziati occorre individuare il codice cessazione attività uguale a **65**, indicando correttamente la qualifica.

Per quanto concerne le domande relative ai lavoratori con qualifica di apprendista sospesi occorre individuare il codice cessazione attività uguale a **51**, indicando correttamente la qualifica.

E – ISTRUZIONI CONTABILI

Gli oneri derivanti dalle prestazioni in argomento, essendo posti a carico dello Stato, devono essere rilevati nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Pertanto, ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla erogazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, di cui al precedente punto **A)**, sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/128 e GAT 30/128.

Eventuali recuperi delle prestazioni in questione devono essere imputati al conto GAU 24/128, di nuova istituzione.

Per la rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla erogazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, di cui al precedente punto **B)**, sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/129 e GAT 30/129.

Eventuali recuperi di dette prestazioni devono essere imputati al conto GAU 24/129, di nuova istituzione.

Ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla erogazione del trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, di cui al precedente punto **C)**, sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/132 e GAT 30/132.

Eventuali recuperi di tali prestazioni devono essere imputati al conto GAU 24/132, di nuova istituzione.

I recuperi imputati ai conti GAU 24/128, GAU 24/129 e GAU 24/132 di cui sopra è cenno sono evidenziati, nell'ambito della procedura "recupero crediti per prestazioni", con il codice di bilancio esistente "01097".

Le partite relative che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire vengono imputate, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla suddetta procedura, al conto esistente GAU 00/030.

Permesso retribuito per gravi motivi

LA Direzione Generale dell'attività Ispettiva del Ministero del lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con risposta ad Istanza di Interpello n. 31 del 20 marzo 2009, Prot. 25/I/0003918, ha riscontrato il quesito avanzato dall'Università degli Studi di Firenze in materia di sospensione del congedo parentale per godere del permesso retribuito per gravi motivi ex art. 30 CCNL comparto Università del 9 agosto 2000.

L'Ateneo istante chiedeva specificamente se fosse possibile sospendere, su richiesta, il congedo parentale senza retribuzione per figlio di età compresa fra 3 ed 8 anni, di cui agli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n.151/2001, per godere del permesso retribuito per gravi motivi di cui all'art 30 del CCNL "Comparto Università" del 9 agosto 2000 (come modificato dall'art 6 del CCNL del 13 maggio 2003 e dall'art 9 del CCNL del 27 gennaio 2005), al fine di assistere lo stesso figlio affetto da malattia debitamente certificata.

Il medesimo Ministero, con risposta ad interpello del 28 giugno 2006, ha riconosciuto la possibilità di sospendere il congedo parentale, su richiesta del dipendente, nell'ipotesi in cui, durante la fruizione dello stesso insorga la malattia del figlio nelle ipotesi di cui all'art 47 del T.U. n. 151/2001.

L'INPS con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 ha previsto la sospensione del congedo parentale, a domanda dell'interessato, a fronte della sopravvenuta malattia del genitore.

È stata, pertanto, riconosciuta la possibilità di mutare il titolo giustificativo dell'assenza dal servizio senza che a ciò osti la diversa natura giuridica del titolo stesso. L'ammissibilità della sospensione del congedo parentale appare peraltro legittimata da una lettura orientata dell'art 22, comma 6, del Decreto Legislativo

n. 151/2001 (trattamento economico e normativo del congedo di maternità) cui l'art 34, comma 6, dello stesso Decreto (trattamento economico e normativo del congedo parentale)

fa rinvio, secondo cui le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità o di congedo parentale.

Se ne deduce che i predetti congedi potranno essere sospesi da ferie o assenze ad altro titolo, stante la non contemporaneità del loro godimento.

Ai fini del mutamento del titolo giustificativo dell'assenza da congedo parentale a permesso retribuito rileva, pertanto, esclusivamente la sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dell'uno o dell'altro.

In particolare, per la ricorrenza del permesso retribuito di cui al comma 2 dell'art 30 del CCNL del 9 agosto 2000 l'amministrazione dovrà valutare la ricorrenza dei "gravi motivi" nella fattispecie concreta, quale presupposto legittimante per la fruizione del detto permesso retribuito, dal momento che non esiste una precisa casistica declinata dal Legislatore.

Appare dunque legittima la possibilità di concedere il permesso retribuito per gravi motivi nell'ipotesi di malattia del figlio tra i 3 e gli 8 anni in quanto, dalla sua fruizione consegue un trattamento più favorevole al lavoratore.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, può considerarsi legittima la sospensione del congedo parentale nei casi in cui l'interessato chieda di poter fruire dei tre giorni di permesso retribuiti, a causa dell'insorgenza della malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, debitamente documentata ed

integrante il requisito dei "gravi motivi" di cui al citato art. 30 del CCNL del 9 agosto 2000. Ciò in quanto, in tale ipotesi, come già detto, si riconosce al lavoratore un trattamento di maggior favore sotto il profilo economico rispetto alla fruizione di un permesso non retribuito o parzialmente non retribuito.

27

Organici scuola: rettifica MIUR

il Miur con nota prot. 7349 del 21 maggio 2009 ha rettificato una precedente nota dell'11 maggio sulla costituzione dell'organico di diritto nella scuola secondaria di II grado, che ha comportato in alcune province la diffusa costituzione di cattedre con più di 18 ore nel caso in cui non sia possibile la loro costituzione fino a 18 ore.

Gli spezzoni orario potranno concorrere alla formazione di posti anche con orario superiore a 18 ore nel caso si debba salvaguardare eventuali docenti soprannumerari oppure per riassorbire o limitare l'esubero provinciale.

I SERVIZI UNSIC

CAFI ITALIA
PATRONATO EPAS
PAGHE ONLINE
UNSCOLF
CARTOLARIZZAZIONE
UNSC SERVICE
CATASTO
SUCCESSIONI

TELEMACO
FIRMA DIGITALE
CAA
TRASMISSIONE TELEMATICA
ENUIP FORMAZIONE
CESCA UNSIC
COLLOCAMENTO PRIVATO
CONSORZIO FIDI

IL Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con propria Nota del 07 maggio 2009, n. 6675 recante all'oggetto "Autocertificazione per il godimento di benefici normativi e contributivi ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006" ha fornito ulteriori chiarificazioni in merito alla autocertificazione prevista dal D.M. 24 ottobre 2007, in applicazione della normativa in oggetto, necessaria ai fini del godimento dei "benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale". Il Dicastero ha ricordato come l'autocertificazione in parola possa essere presentata attraverso le seguenti modalità: raccomandata postale; raccomandata a mano; fax; per via telematica.

In tutte le ipotesi va evidenziato che l'autocertificazione deve essere accompagnata da copia del documento di identità valido, a meno che il datore di lavoro non firmi in presenza del dipendente addetto.

Stabilisce infatti l'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 che "le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica (...)". Ebbene le autocertificazioni inviate senza copia del documento dovranno essere nuovamente trasmesse, considerato comunque che il termine del 30 aprile è da ritenersi meramente di carattere "ordinatorio".

Peraltro, potrà essere sufficiente anche la mera integrazione della autocertificazione già presentata con la produzione del solo documento di identità del dichiarante, purché ciò avvenga con espressa indicazione della ditta per la quale la dichiarazione è stata resa. Fermi restando la sottoscrizione della autocertificazione da parte del soggetto interessato (titolare impresa individuale, legale rappresentante ecc.) e l'allegazione di copia del relativo documento di identità, la materiale consegna della stessa può avvenire anche a mezzo del professionista incaricato ai sensi della Legge n. 12/1979. Le autocertificazioni pervenute in modalità cartacea saranno oggetto di protocollazione, e possono essere assemblate in un protocollo unico cumulativo (nel protocollo informatico si acquisisce, inserendo destinatari "vari" e destinazioni "varie", un unico numero per il totale delle autocertificazioni pervenute nel giorno, le quali possono poi essere protocollate manualmente con la sequenza numerica progressiva, ad es. prot. n. 9067 per le autocertificazioni del 30 aprile, diviene prot. n. 9067/1 -- 9067/2 -- 9067/3. Fermo restando il richiamato carattere ordinatorio del termine fissato con circolare n. 34/2008, il Ministero chiarisce che l'adempimento deve essere obbligatoriamente assolto, stante la facoltà dell'INPS di richiedere alle Direzioni provinciali del lavoro interessate l'elenco delle aziende che hanno presentato l'autocertificazione per i successivi eventuali controlli ai fini della regolare fruizione dei benefici. Altre questioni sollevate riguardano l'esatta individuazione del periodo di vigenza della citata disposizione di cui al citato comma 1175.

La norma in questione, pur entrando in vigore il 1° gennaio 2007 (è infatti contenuta nella Finanziaria per il 2007) differisce i propri effetti in quanto dispone che "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Il Ministero, inoltre, puntualizza che il termine del 30 aprile 2009 per la presentazione è di tipo ordinatorio e non perentorio per integrare l'autocertificazione con l'invio in un momento successivo della copia del

Documento e ritrasmettere le autocertificazioni prive del documento in sede di primo invio. La mancata trasmissione

dell'autocertificazione non è sanzionabile, ma è comunque obbligatoria e può comportare, in assenza, l'attuazione di controlli da parte degli enti previdenziali circa la regolare fruizione dei benefici.

→ La norma individua dunque il 1° luglio 2007 come data che subordina il godimento dei benefici alle condizioni esposte (possesso del DURC, rispetto degli accordi e contratti collettivi e degli "altri obblighi di legge").

Va altresì ricordato che il DURC, a norma del comma 1176 della stessa Finanziaria, non è tuttavia rilasciato, per determinati periodi, a fronte delle violazioni indicate dal D.M. 24 ottobre 2007, che a sua volta è entrato in vigore il 30 dicembre dello stesso anno.

Il Ministero ha quindi chiarito, con nota prot. n. 25/1/0009503 del 17 luglio 2007, che prima della emanazione del D.M. 24 ottobre 2007, la norma sulla subordinazione dei benefici trova applicazione solo nella parte relativa al rispetto degli accordi e contratti collettivi e delle "altre condizioni di legge".

In sintesi, pertanto:

- dal 1° luglio 2007 al 29 dicembre 2008 il godimento dei benefici in questione è subordinato al rispetto degli accordi e contratti collettivi ed agli altri obblighi di legge;

- dal 30 dicembre 2007 il godimento dei benefici è subordinato anche al possesso del DURC.

Quanto alla autocertificazione prevista dall'art. 9, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007, la stessa è dunque riferita agli illeciti la cui commissione non consente, per il periodo a far data dal 30 dicembre 2007, il rilascio del DURC e quindi il godimento dei benefici "normativi e contributivi".

Influenza suina: è pandemia moderata



SI parla di pandemia moderata.

Da quando in aprile fu riscontrato in Messico il primo caso sospetto al piccolo Edgar di 4 anni sono al momento stati accertati quasi 29.000 contagi in 74 paesi con 144 decessi.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha innalzato a 6 il (massimo) livello di allerta per il virus H1N1 nel mondo, la cosiddetta influenza suina ora denominata Influenza A o nuova influenza.

I paesi più colpiti restano il Messico e gli Stati Uniti seguiti da Spagna, Australia e Nuova Zelanda.

In Gran Bretagna accertato il primo contagio di una persona che non era stata in Messico.

Ci sarebbe stato un contagiato anche tra i membri della delegazione che ha accompagnato il presidente americano Obama nel recente viaggio in Messico.

In Italia, i cittadini che rientrano dal Messico sono invitati a rimanere a casa per sette giorni a partire dalla data di rientro.

Ma cos'è l'influenza suina? È una malattia respiratoria acuta dei maiali causata da virus influenzali del tipo A, che causano abitualmente epidemie di influenza tra i suini.

È molto infettiva ma la mortalità è molto bassa (1-4%).

Tali virus possono circolare tra i maiali in tutti i mesi dell'anno, ma la maggior parte delle epidemie si manifestano nel tardo autunno e in inverno, così come accade per le epidemie nella popolazione umana.

Il virus dell'influenza suina classica (virus influenzale A/H1N1) è stato isolato per la prima volta negli anni Trenta del secolo scorso.

Il virus si trasmette da persona a persona con le secrezioni naso-faringee, quindi con la tosse e lo starnuto (anche il bacio può essere un veicolo del virus).

Ma come la normale influenza può passare anche se si toccano delle superfici che contengono secrezioni infette: se ci si passa poi la mano in bocca o nel naso, il contagio è quasi sicuro.

Per questo il lavaggio delle mani è una misura molto importante per ridurre il rischio di infezione.

L'influenza suina è meno pericolosa di quella aviaria: anche se allora furono moltissime le vittime, in quel caso però il virus non era trasmissibile da uomo a uomo, quindi il contenimento risultò più facile.

I virus isolati sono resistenti all'amantadina e alla rimantadina, perciò sono raccomandati per la prevenzione ma anche per il trattamento l'oseltamivir e lo zanamivir.

È ovviamente meglio evitare cure fai da te: in caso di dubbio, recarsi subito in ospedale.

Il consiglio rimane comunque quello di non visitare le zone dove si trovano i focolai dell'infezione.

Prima di un viaggio in queste zone, meglio consultare il sito "viaggiare sicuri" della Farnesina.

È una malattia respiratoria causata da un virus influenzale tipicamente circolante nei suini che normalmente non contagiano l'uomo. Tuttavia infezioni umane da virus influenzali suini possono verificarsi e alcuni casi di trasmissione inter-umana causata da questi tipi di virus è stata, in passato, già documentata.



—————→ Come tutti i virus influenzali anche quelli dell'influenza suina mutano continuamente: i maiali possono essere infettati dai virus dell'influenza aviaria così come da quelli dell'influenza suina.

Quando virus influenzali di differenti specie animali infettano i suini, i batteri possono andare incontro a fenomeni di "riassortimento" e nuovi ceppi che sono un mix di virus umani/aviari/suini possono emergere.

Nel corso degli anni, si sono manifestate diverse varianti di virus influenzali suini; al momento, nei maiali sono stati identificati 4 sottotipi principali di virus influenzali di tipo A: H1N1, H1N2, H3N2 e H3N1. Comunque, la maggior parte dei virus isolati recentemente nei maiali sono stati H1N1. I virus dell'influenza suina non infettano normalmente l'uomo ma comunque possono verificarsi infezioni umane sporadiche.

i sintomi clinici sono simili a quelli dell'influenza stagionale (infezioni delle vie respiratorie, dolori articolari, febbre, brividi) ma c'è una certa variabilità

I sintomi dell'influenza suina sono simili a quelli della "classica" influenza stagionale e comprendono: febbre, sonnolenza, perdita d'appetito, tosse. Alcune persone hanno manifestato anche raffreddore, mal di gola, nausea, vomito e diarrea.

Come l'influenza stagionale, anche quella suina può causare un peggioramento di patologie croniche preesistenti e in passato sono stati segnalati casi di complicazioni gravi (polmonite e insufficienza respiratoria) e decessi associati ad infezione da virus dell'influenza suina. I virus non sono trasmessi dal cibo; non si può contrarre l'influenza suina mangiando maiali o prodotti a base di carne di maiale.

In ogni caso è bene, a titolo precauzionale, cuocere la carne a temperatura interna di 70-80 °gradi.

In tal modo, così come per altri batteri, si uccide il virus dell'influenza suina. I virus influenzali possono essere trasmessi direttamente dai maiali all'uomo e dall'uomo ai maiali.

Le infezioni umane con virus influenzali di origine suina si manifestano con maggiori probabilità in persone che hanno contatti ravvicinati con i suini, come negli allevamenti o nelle fiere zootecniche.

Per la diagnosi di influenza suina A è necessario raccogliere un campione di secrezioni respiratorie (tampone nasale o faringeo) entro i primi 4 – 5 giorni dall'inizio dei sintomi (quando è maggiormente probabile che la persona elimini i virus).

Comunque, alcune persone e in particolar modo i bambini possono eliminare il virus influenzale per 10 giorni e più.

L'identificazione del virus dell'influenza suina richiede l'invio del campione ad un laboratorio di riferimento della rete Influnet, con il coordinamento dell'Istituto superiore di sanità.

Il ministero del Welfare ha istituito un numero telefonico, il **1500** al quale rispondono dalle 8 alle 20 medici ed esperti appositamente formati.

L'UNSIC, Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, nata nel 1996, svolge nei confronti dei propri aderenti non solo una funzione di rappresentanza sindacale ma anche di individuazione e offerta di nuove opportunità imprenditoriali, di regolamentazione degli interessi economici, di erogazione di servizi e assistenza tecnica, commerciale e finanziaria attraverso esperti altamente qualificati ed utilizzando le più avanzate tecnologie nel campo dell'informatica.

L'UNSIC, potendo contare su un'efficiente struttura interna di alta qualificazione, opera come modello aziendale che si fonda su tre condizioni essenziali:

- *Prodotti e servizi calibrati per gli associati*
- *Accordi di collaborazione con strutture leader*
- *Struttura associativa forte e radicata nel territorio*

Questo modello configura l'UNSIC come struttura di riferimento per piccole e medie imprese, persone e famiglie, offrendo, oltre alle tradizionali attività, i seguenti servizi:

Servizi di consulenza; Assistenza fiscale; Finanziaria; Commerciale; Assicurativa; Previdenziale; Qualità; Corsi di formazione professionale; Assistenza sindacale per tutti i tipi di contratto